



# CITTA' DI PAOLA

Provincia di Cosenza

Prot. n. 9392 del 22/05/2025

## ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 20 DEL 22/05/2025

### MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E D'INTERFACCIA IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA' DI INNESCHI E PROPAGAZIONE INCENDI. PULIZIA FONDI INCOLTI E AREE INTERNE

#### VISTI:

- Il D.P.R. n. 24 febbraio 2025;
- Il comma 5 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 che recita *"in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente, del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana ..[.].."*;

#### PREMESSO CHE:

- La Legge n. 353 del 21/11/2000 recante la *"Legge Quadro in materia di incendi boschivi"* prevede che le Regioni approvino il *"Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi"* sulla base delle linee guida e delle Direttive proposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- In data 12/10/2012 è stata Istituita la Legge Regionale della Calabria n. 45 recante la *"Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale Regionale"*;
- L'art. 2 comma 1 della predetta L.R. testualmente recita *"Quadro del Settore Forestale in relazione all'interesse fondamentale della collettività, considera il bosco un sistema biologico complesso multifunzionale, in un contesto produttivo sostenibile, e promuove ..[.]..l'esercizio delle funzioni inerenti la pianificazione, la programmazione e l'attuazione per la difesa dei boschi dagli incendi e dalle avversità biotiche e abiotiche"*;
- L'Art. 33 comma 1 prevede la redazione, in capo alla Regione Calabria, del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- Con Legge Regionale n. 25 del 16/05/2025 si è proceduto all'istituzione *"dell'Azienda Regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde"* e, contestualmente, sono state emesse relative disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna;
- L'art. 4 della predetta L.R. prevede che le attività regionali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi siano esercitate dall'Azienda Calabria Verde con l'ausilio dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica) e s.m.i. ed il supporto della Protezione Civile regionale;
- L'approssimarsi della stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati o comunque infestati da sterpaglie ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco con conseguenze di grave pregiudizio per l'ambiente e l'ecosistema in genere oltre che per la pubblica e privata incolumità;
- La presenza di tale vegetazione incontrollata, oltre a determinare un generale stato di incuria con ripercussioni negative sul decoro urbano, da un lato rendono favorevole la proliferazione di agenti infestanti nocivi quali insetti,

zecche e parassiti in genere, dall'altro possono costituire con l'alta temperatura primaverile/estiva, causa di propagazione di incendi;

- Rientra tra i compiti del Comune garantire la tutela del territorio e dell'ambiente attraverso azioni orientate alla prevenzione di rischi per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente;

**DATO ATTO** che, inoltre, l'adozione di comportamenti negligenti da parte dei proprietari e conduttori delle aree incolte e dei frontisti che non provvedono ad eseguire periodicamente la corretta manutenzione di loro spettanza (taglio vegetazione incolta e rami che si protendono oltre il ciglio stradale) può creare impedimento alla corretta visibilità della segnaletica stradale e, pertanto, possono essere motivo di grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico sia veicolare che pedonale;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 183 del 24/04/2025 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano Regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi anni 2025;

**CONSIDERATO** che, al capitolo 4.8 del predetto Piano, viene individuato quale intervallo di tempo ritenuto di grave pericolosità per il rischio incendi quello che decorre dal 15 giugno al 15 ottobre *“fatta salva l'eventualità di estendere lo stesso in relazione all'andamento climatico”*;

**RITENUTO** pertanto necessario adottare con apposita ordinanza, al fine di prevenire incendi boschivi e di interfaccia, ogni opportuna azione tesa all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia di terreni incolti e delle aree degradate, con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni, a salvaguardia delle emergenze sanitarie e per l'igiene pubblica emanando i necessari provvedimenti di richiamo nei confronti di proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, ai quali è demandata l'esecuzione di tutte le azioni previste a tutela dell'ambiente e della pubblica e priva incolumità;

**ATTESA** la necessità e l'urgenza di provvedere nel merito;

**VISTA** L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 emanata per far fronte all'emergenza incendi boschivi che hanno interessato alcune regioni italiane, in particolare il Lazio, la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia

**VISTO** il D.Lgs n. 18 del 18/08/2000 recante il *“Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*;

**VISTA** la normativa vigente in materia;

Per tutto quanto sopra in premesse

## **ORDINA**

### **1. Obblighi e divieti**

- 1.1 Ai proprietari, affittuari, conduttori o comunque ai soggetti che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all'interno del territorio Comunale di provvedere **entro il 3 giugno 2025, e successivamente ogni qualvolta necessario**, e comunque fino al 31 ottobre del c.a., ad una pulizia periodica e sistematica secondo le modalità stabilite ai successivi punti, alla ripulitura di tali aree da erbe secche, sterpaglie, stoppie, cespugli, arbusti, rovi e residui di coltivazione, nonché allo sgombero di dette aree da rifiuti, detriti, immondizie, materiale putrescibili e quant'altro possa essere veicolo di innesco o propagazione di incendio;
- 1.2 Che le aree di cui al precedente punto nel periodo di rischio incendi, ovvero dal **15/06 al 15/10** (salve eventuali proroghe), dovranno essere mantenute ripulite e in condizioni idonee ad evitare il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, tali da favorire l'innesco o la propagazione di incendi;
- 1.3 L'assoluto **DIVIETO**, nel periodo che intercorre dal 15 giugno al 15 ottobre 2025 (salvo proroghe), di accendere fuochi in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree boscate, arborate o cespugliate, di serbatoi e

tubazioni di gas, lungo le strade e, in genere, in tutte le aree a rischio sopra indicate, nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono scintille, o compiere ogni altra operazioni che possa generale fiamma libera;

- 1.4 Ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio in serbatoi fissi per uso domestico e non, è fatto obbligo nel suddetto periodo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a m. 10,00 fatte salve le disposizioni che impongono maggiori distanze;

## **2. Modalità di esecuzione degli interventi**

- 2.1 Pulizia delle aree – Viali parafuoco: gli interventi di pulizia delle aree dovranno essere finalizzati alla creazione di viali parafuoco della larghezza minima di m. 10,00 lungo tutti i confini (sia quelli con aree private, sia con aree pubbliche), i fabbricati, serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili;
- 2.2 Aree e fondi degradati e abbandonati: I terreni che si trovano in condizione di accentuato degrado e abbandono, incolti e/o in presenza di fitta vegetazione secca comunque in grado di costituire pericolo per la propagazione di incendi dovranno essere interamente ripuliti;
- 2.3 Salvaguardia di vegetazione tipica e aree protette: nelle aree caratterizzate da vegetazione tipica (querce, ulivi, agrumi, viti, conifere, etc.) e in quelle ricadenti in zone soggette a vincoli di tutela ambientale (aree boschive, zone di rispetto, etc.), gli interventi di ripulitura dovranno riguardare essenzialmente le specie infestanti, con divieto assoluto di procedere a spianamenti generalizzati e/o estirpazioni indiscriminate che, in difetto delle necessarie autorizzazioni, saranno perseguiti a norma di legge.
- 2.4 Smaltimento del materiale di risulta: Il materiale derivante dalla ripulitura dei terreni o dalla realizzazione dei viali parafuoco dovrà essere adeguatamente smaltito secondo la normativa vigente, con divieto di abbandono sia all'interno del terreno ripulito o al di fuori di esso, a pena dell'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di abbandono rifiuti.
- 2.5 Abbruciamento sul posto del materiale di risulta: In alternativa allo smaltimento di cui al precedente comma è possibile procedere all'abbruciamento sul posto del materiale derivante dalla ripulitura delle aree, purché nel pieno rispetto delle seguenti condizioni: che l'area in cui procedere all'abbruciamento sia posta ad una distanza non inferiore a metri 100 dai margini esterni dei boschi e delle aree protette, e l'attività di raggruppamento e abbruciamento sia svolta in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro esclusivamente per i materiali vegetali di cui all'art. 185, del D.L.vo n. 152/2006, effettuate nel luogo di produzione, poiché costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti;

Inoltre:

- L'attività di abbruciamento non deve essere svolta nel periodo di massimo rischio per gli incendi ovvero dal 15 giugno al 15 ottobre (salvo proroghe);
- Il materiale non deve essere bruciato nelle giornate particolarmente calde o ventose;
- Le aree in cui procedere all'abbruciamento devono essere poste a debita distanza dai centri abitati e sia comunque assicurato il rispetto delle attività quotidiane delle abitazioni più vicine, verificando costantemente che la combustione e le relative emissioni in atmosfera non creino problemi e molestie a terzi, nel qual caso dovrà procedersi all'immediato spegnimento dei fuochi e alla bonifica;
- i punti di abbruciamento siano posti in zone appositamente predisposte lontano dalla vegetazione circostante e da eventuali strutture e infrastrutture antropizzate e non (ivi compresi serbatoi di gas, tubazioni, cavi elettrici, etc.)
- L'accensione dei fuochi deve avvenire nelle fasce orarie dalle ore 6.00 alle ore 9.00 (orari soggetti a modifica restrittiva in relazione a specifiche condizioni meteorologiche o necessità di sicurezza) verificando che, all'orario limite sopra indicato, e comunque prima di abbandonare la zona, il fuoco sia completamente spento e privo di focolai e braci ancora attivi o di residui fumanti, e avendo cura che le ceneri siano ricoperte con uno strato di terra vegetale, al fine di scongiurare ogni rischio di riaccensione;
- Durante tutte le fasi dell'attività, e fino al completo spegnimento del fuoco (con gli accorgimenti sopra indicati), sia assicurata, da parte del proprietario/conducente del fondo o dalla persona da questi incaricata, una costante sorveglianza delle operazioni di abbruciamento e siano altresì adottati tutti gli

accorgimenti atti a scongiurare il propagarsi accidentale del fuoco nella stessa area o verso le proprietà altrui;

- Indipendentemente dagli orari indicati, si proceda all'immediato spegnimento del fuoco in caso di sopraggiunte condizioni meteorologiche che favoriscono il ristagno della fumosità e impediscono la normale dispersione del contenuto particellare in atmosfera: improvviso peggioramento delle ottimali condizioni atmosferiche (accresciuta ventosità); propagazione dei fumi verso la pubblica viabilità; intolleranza altrui verso le emissioni generate;

### **3. Estensione degli obblighi**

- 3.1 Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui al punto 1 e le modalità di cui al punto 2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari);
- 3.2 Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione a in merito.

### **4. Procedimento amministrativo – Diffida**

- 4.1 Decorso il termine indicato al punto 1, e sempreché la relativa area non sia stata frattanto interessata anche nel corso del procedimento di cui appresso da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei relativi obblighi (nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui al successivo art. 5), l'Amministrazione, per mezzo della Polizia Municipale, procederà a diffidare i soggetti inadempienti assegnando un termine perentorio non superiore a oltre 15 giorni per provvedere;
- 4.2 Qualora dovesse persistere l'inadempienza si procederà d'ufficio in via sostitutiva e con rivalsa di ogni spesa da aversi in carico dei soggetti inadempienti.

### **5. Sanzioni**

- 5.1 A carico dei Soggetti inadempienti individuati agli artt. 1 e 3 saranno applicate le seguenti sanzioni:
- Nel caso di mancato taglio delle erbe sulle aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, aree soggette a pubblico passaggio sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 168 a euro 674 determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente codice della strada;
  - In caso di accertata inottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di € 51,00 ad un massimo di € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro non ripulito;
  - In caso di accertata esecuzione di azioni e/o attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio previste dall'art. 1, si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di €. 1.032,00 ad un massimo di €. 10.329,00 (art. 10 Legge 21/11/2000 n. 353). Salvo quant'altro previsto in materia penale specie nell'eventualità di procurato incendio;
  - Si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 (art. 7 bis D. Lgs 18/08/2000 n. 267) in caso di accertata inottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 4 si applicheranno le sanzioni previste dal D. L. vo 03.04.2006 n. 152;

### **6. Responsabilità Civile e Penale**

- 6.1 Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 423 e 423 bis, 424, 449, e 650 C.p.

### **7. Collaborazione dei Cittadini**

7.1 Chiunque avvista un incendio, deve darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale o alla Stazione Carabinieri di Paola, fornendo quante più indicazioni possibili per la sua localizzazione, ai seguenti, numeri telefonici:

- ✓ NUMERO UNICO EMERGENZE: 112
- ✓ AGENZIA REGIONALE ANTINCENDIO BOSCHIVO CALABRIA VERDE: 800 222 211 – 800 841 298;
- ✓ VIGILI DEL FUOCO – DISTACCAMENTO PAOLA: 0982 582519;
- ✓ STAZIONE COMANDO COMPAGNIA CC PAOLA: 0982 582301 – 0982 580400;
- ✓ CARABINIERI COMANDO STAZIONE NUCLEO FORASTALE PAOLA: 0982 589268;
- ✓ POLIZIA MUNICIPALE: 0982 5800238;

#### 8. *Decorrenza e Validità – Vigilanza – Riscorso*

8.1 La presente ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità fino al 31 dicembre 2025, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio; Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sia degli organi di polizia a competenza statale sia della Polizia Municipale comunque operanti sul territorio amministrativo del Comune di Paola, sono incaricati di far eseguire la presente ordinanza ed applicare le relative sanzioni e procedure connesse.

### DISPONE

La notifica della presente Ordinanza per mezzo di posta elettronica certificata:

- Alla Regione Calabria – Dipartimento Protezione Civile all'indirizzo: [dipartimento.protezionecivile@pec.regione.calabria.it](mailto:dipartimento.protezionecivile@pec.regione.calabria.it);
- Al Dipartimento Regionale "Politiche della montagna, foreste, forestazione e difesa del suolo" all'indirizzo [uoa.forestazione@pec.regione.calabria.it](mailto:uoa.forestazione@pec.regione.calabria.it)
- Alla Prefettura di Cosenza all'indirizzo [protocollo.prefecs@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefecs@pec.interno.it) ;
- Alla Commissariato di P.S. di Paola all'indirizzo [dipps126.5100@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps126.5100@pecps.poliziadistato.it) ;
- Al comando Carabinieri di Paola all'indirizzo [tcs20135@pec.carabinieri.it](mailto:tcs20135@pec.carabinieri.it) ;
- Alla compagnia Carabinieri Forestali Paola all'indirizzo [fcs42762@pec.carabinieri.it](mailto:fcs42762@pec.carabinieri.it)
- Alla Guardia di Finanza Comando Compagnia Paola all'indirizzo [cz0210000p@pec.gdf.it](mailto:cz0210000p@pec.gdf.it)
- Alla Polizia Municipale [poliziamunicipale.comunepaola@pec.it](mailto:poliziamunicipale.comunepaola@pec.it);
- Al Settore 2 "Tecnico – Manutentivo" all'indirizzo [settore2.comunepaola@pec.it](mailto:settore2.comunepaola@pec.it);

**Che sia affisso all'Albo Pretorio on-line e pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente;**

Ai sensi dell'art. 3, IV comma della L. 241/1990 e ss.mm.ii. contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

Dalla Residenza Municipale, 22/05/2025

Il Commissario Straordinario  
Dott.ssa Lucia Iannuzzi

